Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 03/03/2022

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 15/03/2016 ed estinto anticipatamente nel 2020, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, della somma complessiva di € 2.306,51, di cui € 1.206,92 a titolo di "commissioni finanziarie", € 910,00 a titolo di "provvigioni intermediario" ed € 189,58 per spese di istruttoria;
- in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro rata temporis per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento ABF), la riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi per i costi ritenuti up front, in conformità a quanto statuito dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/19;
- oltre interessi legali dalla data del reclamo;
- le spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00, e le spese di procedura per € 20,00.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente eccependo:

- l'inapplicabilità dei principi affermati nella sentenza Lexitor ai contratti che, come quello oggetto di controversia, sono stati stipulati prima dell'entrata in vigore della

legge n. 106/21. Richiama sul punto la decisione n. 21676/2021 del Collegio di Coordinamento;
- la chiara ripartizione, nel contratto, tra costi up front e costi recurring;
- la non rimborsabilità delle commissioni di accensione del finanziamento e delle spese di istruttoria, stante la loro natura up front così come evincibile dalla descrizione dell'attività presente in contratto (cita sul punto precedenti ABF e giurisprudenziali);
- la natura up front delle provvigioni corrisposte all'agente in quanto legate alla fase prodromica alla stipulazione del finanziamento;
- l'avvenuto rimborso, in sede di estinzione del finanziamento, della somma di € 563,72, calcolata secondo il criterio pro rata temporis, a titolo di "commissioni per le attività di gestione del prestito".

Chiede pertanto all'Arbitro di rigettare il ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).
Richiama, altresì, il principio di diritto enunciato di recente dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 21676/2021, secondo cui "in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".
Nel dettaglio, con riferimento al finanziamento de quo, il Collegio rileva come il contratto sia stato stipulato il 15.03.2016, dunque prima dell'entrata in vigore del decreto "Sostegni-bis" (25.7.2021) convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB.
Ciò posto, in ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo, il Collegio in linea con il sopra richiamato orientamento dell'Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che abbiano natura up front e quindi non siano rimborsabili, le spese di istruttoria e le provvigioni dovute all'intermediario del credito perché costi non rapportati alla durata del finanziamento, ma remunerativi di attività propedeutiche e preliminari alla stipulazione del contratto.

Con specifico riguardo al compenso dell'intermediario del credito, la resistente ha allegato la fattura emessa dal primo assieme alle relative specifiche contabili, riportanti una provvigione coincidente con quella indicata nel contratto.
Natura recurring deve invece riconoscersi, oltre che alle commissioni di gestione, già interamente rimborsate col pro rata temporis in sede di conteggio estintivo, anche alle commissioni di accensione del finanziamento, perché remunerative di attività destinate a svolgersi anche in costanza di rapporto (in termini cfr. Coll. di Bari, dec. n. 17711/2021).
Con specifico riferimento alla data di estinzione del finanziamento, mentre la ricorrente sostiene che il prestito sarebbe stato estinto in data 30.06.2020 ed allega un conteggio estintivo da cui risultano 50 rate scadute, l'intermediario invece ha versato in atti un diverso conteggio estintivo, calcolato alla data del 31.05.2020, da cui risulterebbero 49 rate scadute. Impostazione quest'ultima corroborata dalla liberatoria in atti, dalla quale si evince che il finanziamento è stato estinto a far data dal 31/05/2020, così come risulta dal conteggio estintivo allegato dall'intermediario.
Il Collegio, pertanto, ritiene che le richieste della cliente meritano di essere parzialmente accolte secondo il prospetto che segue che tiene conto dei rimborsi già effettuati:

rate totali		120		Qualificazione / Criterio di rimborso	Importi	Metodo pro quota	Criterio contrattuale	Rimborsi effettuati	Residuo
rate pagate	49	rate residue	71						
Oneri sostenuti									
Commissione di accensione				recurring pro rata temporis	2.069,01	1.224,16			1.224,16
Provvigione agente				up front	1.560,00				0,00
Spese di istruttoria				up front	309,00				0,00
Commissioni di gestione				recurring pro rata temporis	952,77	563,72		563,72	0,00
									0,00
Rimborso non espressamente ricondotto a una specifica voce commissionale									0,00
			Totale						**1.224**
						Interessi legali		sì	

Le spese di istruttoria sono state inserite in tabella al netto degli oneri erariali (€ 16,00), pure oggetto di domanda, tenuto conto del più recente orientamento condiviso dai Collegi che ritiene le imposte/oneri erariali non rimborsabili, trattandosi di un costo non ristorabile per sua intrinseca natura (considerato anche l'art. 14 della Direttiva sul credito ai consumatori), non diretto a remunerare l'intermediario né oggetto di quantificazione unilaterale da parte quest'ultimo.
La richiesta di rimborso delle spese legali non può invece essere accolta stante la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.224,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI